REGOLAMENTO (CEE) N. 1985/77 DELLA COMMISSIONE

del 1° settembre 1977

che modifica taluni coefficienti da applicare agli importi compensativi monetari per determinati prodotti cerealicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 938/77 della Commissione del 29 aprile 1977 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1885/77 (4);

considerando che il regolamento (CEE) n. 1771/77 della Commissione, del 29 luglio 1977, che modifica gli importi compensativi monetari (5), ha introdotto nelle note (4), (5) e (6) della parte 1 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 938/77 una lettera « c) » in cui figurano i coefficienti che si applicano a decorrere dal 3 ottobre 1977 salvo se nell'intervallo sopravviene una modifica di prezzo o di tasso rappresentativo ; che tali coefficienti sono da applicarsi agli importi compensativi monetari fissati per i prodotti delle sottovoci 23.07 B I a) 2, 23.07 B I b) 2 e 23.07 B I c) 2 qualora contengano latte scremato in polvere e farina di pesce o olio di pesce e/o di fegato di pesce o carbonato di ferro e/o solfato di ferro e/o solfato di rame ; che tali coefficienti sono stati derivati da un coefficiente di 0,38 applicabile al latte scremato in polvere venduto in conformità dei regolamenti (CEE) n. 368/77 (6) e (CEE) n. 443/77 (7); che, secondo il regolamento (CEE) n. 1825/77 (8), a decorrere dal 5 settembre 1977, a seguito di una modifica del prezzo di vendita di quest'ultimo prodotto, il coefficiente di 0,38 è sostituito dal coefficiente 0,25 ; che ne consegue una modifica dei coefficienti indicati nelle suddette note (4), (5) e (6), lettera c);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I coefficienti che figurano nell'allegato I, parte 1, note (4), (5) e (6), lettera c), del regolamento (CEE) n. 938/77 sono sostituiti dai seguenti :

	Deutschland	Belgique Luxembourg	Nederland	United Kingdom	Ireland	Italia	France
(4)	0,340	0,340	0,340	0,330	0,338	0,340	0,340
(5)	0,475	0,475	0,475	0,453	0,470	0,475	0,475
(6)	0,596	0,596	0,596	0,570	0,590	0,596	0,596

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1977.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 110 del 30. 4. 1977, pag. 6.
(4) GU n. L 214 del 22. 8. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 193 del 1°. 8. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.
(7) GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.
(8) GU n. L 203 del 9. 8. 1977, pag. 20.